COMUNE DI ORIO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30-09-2011

INDICE

CAPO I 5
DISPOSIZIONI GENERALI 5
Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione 5
Art. 2 - Obiettivi del Regolamento 5
Art. 3 - Limiti del Regolamento 5
Art. 4 - Il Servizio di Polizia Rurale 5
Art. 5 - Espletamento del Servizio di Polizia Rurale 5
Art. 6 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Servizio di Polizia Locale 5
CAPO II 6
DISCIPLINA DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA 6
Art. 7 - Disposizioni per l'esercizio del pascolo 6
Art. 8 - Divieto di pascolo su terreni demaniali 6
Art. 9 - Pascolo su terreni privati 7
Art. 10 - Percorrenza di strade pubbliche con animali, greggi e mandrie 7
Art. 11 - Pascolo su terreni privati nelle ore notturne 8
Art. 12 - Esercizio della caccia e della pesca 8
CAPO III 8
DELLA PROPRIETA' 8
Art. 13 - Ingresso e passaggio nei fondi altrui 8
Art. 14 - Occupazione di fondi altrui 8
Art. 15 - Divieto di scarico sui fondi altrui 9
Art. 16 - Pulizia di aree private e terreni non edificati 9
Art. 17 - Proprietà dei frutti di piante situate sul confine 9
CAPO IV 9
TUTELA DELLE STRADE, REGIME DELLE ACQUE, PRATICHE AGRARIE 9
Art. 18 - Manutenzione di strade comunali, vicinali ed interpoderali. Accessi e diramazioni 9
Art. 19 - Circolazione dei mezzi agricoli sulle strade 10
Art. 20 - Piante e siepi lungo le strade. Recisione dei rami protesi e delle radici 10
Art. 21 - Aratura dei terreni lungo le strade. Fascia di rispetto 11
Art. 22 - Distanze per fossi e canali 11
Art. 23 - Distanze per impiantare alberi, siepi ed arbusti 11
Art. 24 - Distanze per impiantare alberi, siepi ed arbusti dai corsi d'acqua 12
Art. 25 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque 13
Art. 26 - Spurgo e manutenzione di fossi e canali. Manutenzione dei fontanili 13

Art. 27 - Manutenzione di canali ed opere consortili....13
Art. 28 - Irrigazione....13
CAPO V....14
CASE RURALI E LORO ANNESSI....14
Art. 29 - Case rurali....14
Art. 30 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali....14
Art. 31 - Deflusso delle acque piovane provenienti da fabbricati rurali e da aree contermini....15
Art. 32 - Ricoveri per animali....15
Art. 33 - Depositi di foraggi ed insilati....15
Art. 34 - Concimaie e vasche di stoccaggio dei liquami....15
Art. 35 - Depositi di esplosivi e sostanze infiammabili....16
Art. 36 - Cani a guardia di proprietà rurali....16
CAPO VI....16
GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI....16
Art. 37 - Definizione di liquami zootecnici e di effluenti di allevamento palabili....16
Art. 38 - Spargimento dei liquami. Modalità....17
Art. 39 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili....17
CAPO VII....17
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO....17
GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA....17
Art. 40 - Difesa contro le malattie delle piante. Obbligo di denuncia....17
Art. 41 - Collocamento di esche avvelenate....18
Art. 42 - Trattamenti antiparassitari....18
CAPO VIII....19
MALATTIE DEL BESTIAME....19
Art. 43 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali....19
Art. 44 - Smaltimento degli animali morti....19
Art. 45 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici....19
CAPO IX....20
PREPARAZIONE E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI....20
Art. 46 - Vendita diretta di prodotti agricoli....20
Art. 47 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati....20
Art. 48 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati....20
CAPO X....21
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI....21
Art. 49 - Colture agrarie. Limitazioni....21
Art. 50 - Accensione di fuochi....21

CAPO XI 22
SANZIONI 22
Art. 51 - Disposizioni per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni 22
Art. 52 - Contestazione e notificazione 22
Art. 53 - Pagamento in misura ridotta 22
Art. 54 - Rapporto e procedimento ingiuntivo 22
Art. 55 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio 22
Art. 56 - Sequestro e custodia di cose 23
Art. 57 - Inottemperanza all'ordinanza 23
CAPO XII 23
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 23
Art. 58 – Norme finali 23

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito del territorio comunale facente parte della zona rurale.
2. Si applica, altresì, a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato che a vario titolo sono interessati da attività agricole, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
3. Con il presente regolamento si stabiliscono le norme:
   a. per regolare il pascolo degli animali,
   b. per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private,
   c. per la manutenzione e la pulizia delle strade comunali,vicinali ed interpoderali,
   d. per la gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti da allevamento palabili,
   e. per la lotta contro le malattie delle piante e contro le malattie del bestiame,
   f. per la preparazione e vendita diretta dei prodotti agricoli.

Art. 2 - Obiettivi del Regolamento

1. Il presente regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell'interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne, allo scopo di ottenere un'equa gestione dello stesso a beneficio dell'intera collettività, nonché il miglioramento e la valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Art. 3 - Limiti del Regolamento

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, trovano applicazione tutte le altre norme dello Stato e della Regione nonché quelle contenute in regolamenti e direttive della Comunità Europea.

Art. 4 - Il Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale si estrinseca attraverso lo svolgimento di quel complesso di funzioni atte ad assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'art. 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione nonché delle disposizioni che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale delle campagne.

Art. 5 - Espletamento del Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dal personale del Comando di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze; in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, da altri funzionari comunali, da funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, da funzionari dell' A.R.P.A, dalle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge, da personale di altri Enti preposti alla vigilanza.

Art. 6 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Servizio di Polizia Locale

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano carattere di contingibilità ed urgenza.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento che non abbiano carattere contingibile ed urgente, sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
3. Le ordinanze, quando sono destinate ad un soggetto determinato devono avere i seguenti requisiti:
   a. devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
   b. devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme del Regolamento di Polizia Rurale violate;
   c. devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso;
   d. devono indicare le sanzioni a carico degli inadempienti.

1. Se l'ordinanza adottata ai sensi del presente articolo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
2. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO II

DISCIPLINA DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Art. 7 - Disposizioni per l'esercizio del pascolo

1. In materia di pascolo, i proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre ad osservare le disposizioni dettate dal presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.
2. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 8 - Divieto di pascolo su terreni demaniali

1. È assolutamente vietato il pascolo di bestiame di qualunque sorta sui terreni facenti parte del demanio (comunale e statale) in qualsiasi epoca dell'anno.
2. Il divieto ha come obiettivo la prevenzione igienico-sanitaria, la difesa e la conservazione del suolo, nonché la salvaguardia del patrimonio idraulico-forestale.
3. Sui fondi demaniali ricadenti nell'ambito territoriale del Comune è permesso solo ed esclusivamente il transito di greggi al fine di raggiungere gli eventuali terreni privati di cui i pastori possano dimostrare di avere la disponibilità, a mezzo di permesso scritto del proprietario del fondo.
4. È vietato ai pastori durante il transito di abbandonare gli eventuali animali morti durante il percorso e di danneggiare alberi o tagliare arbusti e cespugli, nonché l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo.
5. È altresì assolutamente vietato il pascolo e la permanenza di bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate, le banchine, i canali ed i fossi delle strade, sia pubbliche che private, nonché sulle

rampe di sostegno, sui ripari, sugli argini del lago, dei rii e dei torrenti che attraversano l'intero territorio di Orio Canavese.
6. Gli animali in transito devono essere accompagnati dal libretto di pascolo, dal quale devono risultare tutti gli esiti degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali sono stati sottoposti, ed essere in regola con tutte le norme igienico-sanitarie vigenti.
7. Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843, comma 2° e 3°, e 925 del Codice Civile,
chiunque proprietario di bestiame viene trovato a pascolare in violazione del presente articolo, è denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 639 del Codice Penale e, oltre al risarcimento per gli eventuali danni cagionati, sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata.
8. L'abbandono di carcasse di animali morti è sanzionato ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 21.02.2005, n. 36.
9. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 9 - Pascolo su terreni privati

1. E' vietato l'esercizio del pascolo di greggi o armenti di qualunque sorta sui terreni posti a valle del Canale demaniale di Caluso (Fogli catastali 29,30,33, 34, 35 e 36 e la parte del Foglio 22 a valle del Canale); su tutti i restanti terreni, esclusi quelli demaniali di cui all'articolo precedente, l'esercizio del pascolo è consentito solo a seguito di permesso scritto da parte del proprietario del fondo.
2. Tale permesso scritto deve essere posseduto dal proprietario delle greggi o degli armenti al momento della presentazione della comunicazione del proprio arrivo sul territorio di Orio Canavese.
3. Tutti coloro che esercitano il pascolo di greggi o armenti devono, entro 2 giorni dal loro arrivo nel Comune, comunicare al Sindaco il fondo presso cui hanno fissato la propria dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze.
4. Per ogni terreno privato preso in godimento per il pascolo deve essere presentato il relativo permesso scritto.
5. Il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni. Il pascolo senza custode idoneo non può esercitarsi che nei terreni presi in godimento e purché la proprietà contermine ed i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudente.
6. Chiunque proprietario di bestiame viene trovato a pascolare su terreni di proprietà privata senza aver prima conseguito il necessario permesso scritto, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria e dovrà risarcire gli eventuali danni cagionati.
7. L'eventuale giustificazione del possesso del solo permesso orale verrà sanzionata alla stregua della mancanza di permesso solo se il proprietario non confermi l'avvenuta concessione del permesso.
8. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 10 - Percorrenza di strade pubbliche con animali, greggi e mandrie

1. È assolutamente vietato il passaggio di bestiame di qualunque sorta per il centro urbano. In casi eccezionali di spostamento, dovrà essere richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale, la quale indicherà gli eventuali percorsi alternativi.
2. Nel percorrere strade pubbliche o di uso pubblico non facenti parte del concentrico, il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire sbandamenti o fughe che possano provocare danni alle colture o alle proprietà limitrofe o alle cose, molestia o infortuni ai passanti, intralcio o danni alla circolazione veicolare.
3. I conduttori devono regolare il transito della mandria o del gregge in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata. Essi devono essere presenti sia in testa che a fine mandria o gregge onde segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo ai veicoli sopraggiungenti, nonché accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza.

4. Nel caso di imbrattamento od ingombro della carreggiata di strade pubbliche o di uso pubblico durante il transito di mandrie o greggi, il custode degli animali deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, rimuovendo immediatamente l'ingombro o la lordatura.
5. In caso di urgenza e necessità si provvede d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.
6. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 11 - Pascolo su terreni privati nelle ore notturne

1. L'esercizio del pascolo nelle ore notturne (dalle 20:00 – alle 06:00) è permesso a condizione che i terreni privati sui quali si esercita (dei quali il proprietario o il conduttore degli animali ne abbia avuto ovviamente il permesso scritto) siano interamente chiusi da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e tali da evitare i danni che, per la fuga o lo sbandamento degli animali potrebbero derivare a colture, persone, cose, veicoli o ad altri animali o alle proprietà circostanti.
2. Il proprietario degli animali che trasgredisce alla presente disposizione soggiace all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata e in caso di eventuali danni cagionati, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.
3. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 12 - Esercizio della caccia e della pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti speciali vigenti.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e con regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.
4. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

CAPO III

DELLA PROPRIETA'

Art. 13 - Ingresso e passaggio nei fondi altrui

1. Salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici sfuggiti al proprietario, è vietato entrare nei fondi di proprietà altrui, pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e non muniti di recinti o ripari.
2. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da non recare danno alcuno ai fondi medesimi, ai beni ed alle colture.
3. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 14 - Occupazione di fondi altrui

1. E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvopastorali o incolti, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.
2. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 15 - Divieto di scarico sui fondi altrui

1. È vietato sugli altrui fondi, sia privati che di pubblico demanio, il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale, quale ad esempio macerie, eternit, rottami, pneumatici usurati, residui industriali e sostanze putrescibili.
2. La violazione di tale divieto è punita mediante l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006, in quanto normativa speciale.

Art. 16 - Pulizia di aree private e terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari e conduttori. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono costantemente conservarli liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.
2. È fatto obbligo di conservare i terreni compresi in aree destinate all'edificazione costantemente puliti, effettuando lo sfalcio dell'erba almeno due volte l'anno prima dei mesi estivi, per evitare il vegetare di rovi ed erbe infestanti e la proliferazione di animali molesti quali insetti, topi, ratti, bisce, ecc. al fine di non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
3. Nei casi di inosservanza delle norme del presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la mancata manutenzione, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco intima, con propria ordinanza con tingibile ed urgente, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.
4. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 17 - Proprietà dei frutti di piante situate sul confine

1. I frutti delle piante, anche se situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche strade appartengono al proprietario del terreno su cui sono caduti o a chi li raccoglie.
3. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

CAPO IV

TUTELA DELLE STRADE, REGIME DELLE ACQUE, PRATICHE AGRARIE

Art. 18 - Manutenzione di strade comunali, vicinali ed interpoderali. Accessi e diramazioni

1. Le strade comunali, vicinali ed interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità.

2. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli.
3. È fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade in tutto od in parte mediante accumuli di qualsiasi natura e di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere connesse alle strade. Senza la preventiva autorizzazione amministrativa è infatti proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde.
4. L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e il mantenere le condotte o i ponti in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso.
5. Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.
6. Sulle strade comunali, vicinali ed interpoderali non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni a fondi e fabbricati laterali senza il preventivo permesso di costruire o autorizzazione amministrativa.
7. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 19 - Circolazione dei mezzi agricoli sulle strade

1. Le macchine agricole per poter circolare sulle strade devono rispettare le prescrizioni ed essere munite dei dispositivi dettati dal Codice della Strada.
2. Prima che siano immesse sulle strade o in altri luoghi pubblici, le macchine agricole ed i particolari di esse (pneumatici, aratro, e ogni qualsivoglia attrezzo agricolo attaccato) devono essere preventivamente puliti onde evitare l'abbandono sulle strade di materiali che creino pericoli per la circolazione.
3. Qualora durante il trasporto cadessero sul sedime stradale fango, terra, sabbia, ghiaia, liquame, letame, detriti, fieno o qualsiasi materiale o derrate agricole in modo da imbrattare, insudiciare o ingombrare, i conduttori responsabili – ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa – sono tenuti a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla completa pulizia del sedime stradale.
4. In caso di urgenza e necessità si potrà provvedere anche d'ufficio con addebito di spese al responsabile del fatto.
5. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 20 - Piante e siepi lungo le strade. Recisione dei rami protesi e delle radici

1. I proprietari dei fondi a confine con le strade, o i loro aventi causa, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che limitano la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettono la leggibilità dei segnali, o creano pericoli per la circolazione.
2. Analogo discorso vale per le radici che potrebbero danneggiare il sedime stradale. Altresì, hanno l'obbligo di arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e che pregiudicano la sicurezza pubblica.
3. Tali obblighi sono estesi a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.
4. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali, rami o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile.
5. In caso di inadempienza o trascuratezza dell'obbligato nel termine prescrittogli dal Comune, i lavori saranno eseguiti d'ufficio a spese dell'inadempiente, tramite apposita ordinanza e previa diffida a procedere, ferma restando l'applicazione della sanzione accertata.

6. In caso di urgenza e necessità si potrà procedere anche in via immediata sempre con addebito delle spese a carico dell'obbligato.
7. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 21 - Aratura dei terreni lungo le strade. Fascia di rispetto

1. I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare i loro fondi fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno.
2. A tal fine, devono costituire tra il ciglio della strada ed il loro fondo una adeguata capezzagna per poter compiere le necessarie manovre, con macchine ed attrezzi agricoli, senza invadere e danneggiare la sede stradale, le ripe o i fossi.
3. Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini.
4. L'aratura dei terreni non potrà essere inferiore a metri 0,50 di distanza da fossi e ciglio della strada; detta fascia di rispetto dovrà essere mantenuta almeno inerbita.
5. La violazione di tali regole comporterà per il trasgressore, oltre il pagamento della sanzione prevista, la riparazione degli eventuali danni provocati alla sede stradale e il ripristino dello stato preesistente dei luoghi entro sette giorni, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.
6. In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione Comunale farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione della sanzione per la violazione accertata.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle altre modalità di lavorazione dei terreni.
8. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 22 - Distanze per fossi e canali

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Tale distanza va misurata dal confine al ciglio della sponda più vicina (la quale deve essere a scarpata naturale o munita di opere di sostegno), come disposto dall'art. 891 del C.C..
3. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. Tale distanza non può comunque essere inferiore a metri 0,50 (zerovirgolacinquanta).
4. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 23 - Distanze per impiantare alberi, siepi ed arbusti

1. Per le Statali e Provinciali vige quanto stabilito dal Codice della Strada e quanto stabilito dalle disposizioni impartite dai proprietari delle strade Provinciali e Statali.
2. Nei tratti rettilinei delle strade comunali e vicinali le distanze delle piante dalla strada non dovrà mai essere inferiore a metri 15 per gli alberi di alto fusto e di metri 10 per le piante non di alto fusto.
3. La distanza dalle siepi alte non più di un metro deve essere non inferiore ad un metro, mentre per le siepi alte più di un metro la distanza deve essere non inferiore a 3 metri.
4. Per le strade comunali boschive, la distanza delle piante o altre vegetazioni spontanee dal ciglio della strada non può essere inferiore a metri 5.
5. I mezzi agricoli, trattori, mietitrebbia debbono poter passare agevolmente su tutte le strade in questione.

6. Se in concomitanza ai lati opposti della strada ci fossero due piante di specie pregiata, per cui i mezzi citati non potessero transitare, i proprietari delle piante in questione hanno l'obbligo di abbattere le medesime.
7. Nel caso di impianto di nuovi filari lungo le strade il Comune potrà per ragioni paesaggistiche e/o di realizzazione di percorsi naturalistici, autorizzare piantumazioni a distanze inferiori a quelle stabilite dal Codice della Strada.
8. Ai fini del calcolo delle distanze dalle strade, la distanza si misura dal ciglio strada o dal bordo esterno del fosso di scolo che costeggia la strada stessa.
9. In ogni caso i polloni e i rami delle piante non possono ostruire il sedime o lo spazio aereo sovrastante le strade, nei limiti necessari per consentire il passaggio in sicurezza dei veicoli e i soggetti tenuti alla manutenzione devono provvedere a tenere sgombra l'area necessaria (altezza minima mt. 5).
10. E' fatto obbligo ai proprietari delle strade pubbliche e private di uso pubblico di tagliare rami e polloni che aggettano sulle strade, impedendo la vista o rendendo difficoltoso il passaggio, nonché rimuovere i rami secchi o che comunque costituiscono un pericolo.
11. Le disposizioni del presente articolo non hanno efficacia retroattiva., per cui non si applicano ai piantamenti realizzati prima dell'entrata in vigore del regolamento.
12. Le siepi, gli arbusti e gli alberi in genere, esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni lungo le strade o gli spazi pubblici o in prossimità di essi, potranno essere fatti estirpare o abbattere qualora sussistano motivazioni di pericolo per la viabilità o per l'incolumità pubblica, mediante l'adozione di apposita ordinanza.
13. La distanza delle piante di alto fusto dai confini di proprietà è stabilito come segue:
    a) per i terreni compresi nei fogli dal numero 1 al numero 11 del Catasto Comunale: metri 8 da ogni confine di proprietà;
    b) sul restante territorio comunale: metri 15 da ogni confine di proprietà;
    c) in presenza di terreni compresi nei fogli dal numero 1 al numero 11 del Catasto Comunale ordinariamente coltivati, la distanza da osservare da parte delle proprietà confinanti è quella di metri 15 dal confine di proprietà.
14. Per i terreni compresi nel punto b) del precedente comma 13, gli eventuali accordi tra privati per piantagioni estese su diverse proprietà confinanti, devono essere ratificati dal Comune.
15. La distanza delle piante non di alto fusto dai confini di proprietà è stabilito come segue:
    a. per i terreni compresi nei fogli dal numero 1 al numero 11 del Catasto Comunale: metri 5 da ogni confine di proprietà;
    b. sul restante territorio comunale: metri 10 da ogni confine di proprietà;
    c. in presenza di terreni compresi nei fogli dal numero 1 al numero 11 del Catasto Comunale ordinariamente coltivati, la distanza da osservare da parte delle proprietà confinanti è quella di metri 10 dal confine di proprietà.
16. La messa a dimora ed il mantenimento di piante a distanza dal confine inferiore rispetto a quanto stabilito dai commi precedenti è sempre consentita per accordo tra i confinanti (siano essi proprietari e/o affittuari) risultante da atto scritto o da esistenza pacifica.
17. In caso di violazione delle norme sulle distanze dei piantamenti dal confine, il proprietario danneggiato farà ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
18. I trasgressori delle disposizioni di cui sopra, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata, saranno tenuti a procedere allo sradicamento degli alberi, delle siepi o degli arbusti impiantati in violazione delle distanze minime prescritte.
19. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 24 - Distanze per impiantare alberi, siepi ed arbusti dai corsi d'acqua

1. Fatto salvo il rispetto della distanza dalla proprietà limitrofa nonché delle diverse disposizioni nazionali, regionali o provinciali sulla tutela degli argini, delle sponde o delle ripe, non è consentito piantare alberi di ogni tipo a distanze inferiori ai 5 metri dalle rogge Maestra, del Mulino, Ekaterinova e dal Canale Demaniale di Caluso.

2. E' tuttavia facoltà dei proprietari e dei conduttori di fondi confinanti piantare fino al bordo superiore della sponda o della ripa, a filari con distanza tra le piante di 5 mt., salici, e alberi di basso fusto per trattenere con le radici il terreno, osservando una distanza minima sulla fila tra alberi o arbusti di 6 mt. onde rendere agevole l'esercizio dei lavori di spurgo ed il transito dei mezzi ad esso destinati.
3. I trasgressori delle disposizioni di cui sopra, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata, saranno tenuti a procedere allo sradicamento degli alberi, delle siepi o degli arbusti impiantati in violazione delle distanze minime prescritte.
4. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 25 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, nonché l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni o alle strade.
3. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 26 - Spurgo e manutenzione di fossi e canali. Manutenzione dei fontanili

1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e le sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e dei canali. In alternativa allo sfalcio potranno utilizzare prodotti diserbanti o erbicidi, per l'utilizzo dei quali sulla sponda o sul ciglio del fosso o del canale del proprietario confinante è necessario il preventivo consenso di quest'ultimo.
3. I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte.
4. Le tombinature private, effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute sgombre.
5. È fatto divieto di occludere con materiali inerti di qualsiasi genere i fontanili esistenti. I proprietari sono altresì obbligati alla manutenzione periodica di detti fontanili.
6. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
7. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 27 - Manutenzione di canali ed opere consortili

1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili, destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.
2. In mancanza si applicano quelle di cui all'articolo precedente.
3. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 28 – Irrigazione

1. L'irrigazione delle diverse colture deve essere effettuata in modo da non arrecare danni e molestie a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche va regolata in modo che le acque non defluiscano sulla sede stradale, ne che intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualsiasi danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi suddetti, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da impedire la caduta di acqua sulla carreggiata e realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danno alle abitazioni medesime.
5. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

CAPO V

CASE RURALI E LORO ANNESSI

Art. 29 - Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento di un'azienda agricola, in attività di esercizio e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
5. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
6. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
7. Salvo i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal Sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
8. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
9. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi, se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.

Art. 30 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla normativa vigente in materia.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità che non arrechino danni a terzi.
3. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 31 - Deflusso delle acque piovane provenienti da fabbricati rurali e da aree contermini

1. I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade ed ai fondi attigui.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido deflusso delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, onde evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.
3. Le acque provenienti da concimaie o non possono essere convogliate in fossi ma devono essere raccolte in vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento.
4. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 32 - Ricoveri per animali

1. I ricoveri per animali di nuova costruzione devono essere realizzati secondo le norme igienicosanitarie ed edilizie vigenti.
2. Fatte salve le norme specifiche di cui sopra, i ricoveri destinati ad attività zootecniche, devono essere costruiti inoltre in modo da rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti.
3. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 33 - Depositi di foraggi ed insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati sono da considerarsi, a tutti gli effetti, impianti per l'allevamento e pertanto sono soggetti al rispetto della normativa edilizia vigente.
2. I depositi di foraggi ed insilati dovranno essere realizzati nel rispetto del Codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999.
3. È fatto divieto di utilizzare nelle aziende agricole pneumatici usurati ed altri rifiuti simili per la chiusura dei silos di mais ed altri insilati.
4. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 34 - Concimaie e vasche di stoccaggio dei liquami

1. A seconda della tipologia e dimensione, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaie e di vasche di stoccaggio dei liquami.
2. Sia le concimaie che le vasche di stoccaggio dei liquami devono avere una capacità proporzionata ai capi di bestiame ricoverabili e devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili.
3. Le concimaie devono essere dotate di idoneo cordolo perimetrale e di adeguati pozzetti di raccolta del percolato.
4. Le vasche per lo stoccaggio e maturazione dei liquami zootecnici devono essere a perfetta tenuta in modo da prevenire qualsiasi fuoriuscita di materiale, ed il conduttore o proprietario dell'allevamento dovrà accertarsi periodicamente della tenuta.
5. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e minimizzare le

immissioni in atmosfera, i liquami contenuti nelle vasche non dovranno tracimare.
6. Le botole d'ispezione devono essere protette in modo tale da evitare la caduta accidentale di animali o persone.
7. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo, in base al Regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R. e ss.mm.ii..
8. Lo spargimento del letame e dei liquami su suolo agricolo dovrà avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.
9. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 35 - Depositi di esplosivi e sostanze infiammabili

1. Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.
2. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 36 - Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali, posti in prossimità delle strade, deve essere impedito il libero accesso alle strade stesse.
4. I cani devono essere in regola con le norme in materia di anagrafe canina di cui alla L.R. 18/2004 e ss.mm.ii..
5. I cani devono essere detenuti nel rispetto delle condizioni previste dal D.P.G.R. 4359/93.
6. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

CAPO VI

GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Art. 37 - Definizione di liquami zootecnici e di effluenti di allevamento palabili

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono altresì da considerarsi liquami:
   a) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
   b) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
   c) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

2. Si definiscono, invece, effluenti di allevamento palabili (letame) le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 38 - Spargimento dei liquami. Modalità

1. I liquami zootecnici, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, dovranno permanere nelle vasche per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
2. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela delle acque e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in particolare al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, al Regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 29.10.2007 n. 10/R "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", ed al D.P.G.R. 28.12.2007 n. 12/R "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" nonché alle ss.mm.ii. degli stessi.
3. L'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici deve avvenire in conformità alle norme della buona pratica agricola di cui al Codice approvato con D.M. 19 aprile 1999.
4. Lo spargimento dei liquami su suolo agricolo dovrà avvenire nelle quantità previste dalle leggi vigenti in materia.
5. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 39 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature adatti allo scopo e che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.
2. Detti veicoli dovranno rispondere alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nonché alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
3. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

CAPO VII

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO

GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 40 - Difesa contro le malattie delle piante. Obbligo di denuncia

1. Allo scopo di approntare una valida difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:
   a. È fatto obbligo ai proprietari di fondi agricoli, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori e ad altri comunque interessati di denunciare al Sindaco, all'ufficio provinciale competente del Servizio Agricoltura per le malattie delle piante o al Settore Fitosanitario Regionale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero all'uopo indicati.
   b. In caso di comparsa di crittogame parassiti delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura il Sindaco, d'intesa con il competente ufficio provinciale del Servizio Agricoltura per le malattie delle piante e con il Settore Fitosanitario Regionale, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti che dovranno essere scrupolosamente rispettate

dai proprietari dei fondi, dai conduttori, dai coltivatori e da chiunque altro ne sia interessato, in conformità della legge 18.06.1931 n. 987 e ss.mm.ii..

1. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 41 - Collocamento di esche avvelenate

1. Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, intenda collocare esche avvelenate o spargere sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a darne preventivo avviso all'Autorità Comunale ed a collocare anticipatamente e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il presumibile periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti la scritta "ATTENZIONE TERRENO AVVELENATO" oppure "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON VELENI".
2. Le tabelle di cui sopra dovranno essere poste ad una distanza tale che siano ben visibili l'una dall'altra.
3. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 42 - Trattamenti antiparassitari

1. I trattamenti antiparassitari devono essere eseguiti solamente quando le condizioni metereologiche garantiscono che il prodotto permanga nella sola area da trattare.
2. Sono vietati i trattamenti con prodotti antiparassitari e di diserbo quando possano recare danno a persone, animali o cose.
3. Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, anticrittogamici, diserbanti, ecc.) si devono adottare tutte le precauzioni atte ad evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
4. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci sulle proprietà o colture altrui, l'utilizzatore deve avvertire immediatamente il confinante, comunicandogli il tipo di prodotto utilizzato, il tempo di inagibilità ed il tempo di carenza del prodotto.
5. Nei pressi del centro abitato l'uso dei prodotti antiparassitari deve avvenire nei giorni privi di vento e lontano dagli orari dei pasti.
6. Nei fondi che si trovano lontano dal centro abitato (in aperta campagna) l'uso dei prodotti antiparassitari deve avvenire in modo che il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade.
7. Qualora se ne ravvisi il rischio il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.
8. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza del prodotto distribuito dovrà essere apposto il divieto di accesso alle aree trattate alle persone non addette, mediante appositi cartelli recanti la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRESIDI SANITARI" oppure "TERRENO TRATTATO CON PRESIDI SANITARI".
9. La preparazione delle miscele antiparassitarie è vietata in prossimità di corsi d'acqua, fontane, sorgenti, vie e piazze pubbliche. Nei pressi di tali luoghi è vietato anche il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti antiparassitari, nonché lo scarico delle relative acque.
10. Le confezioni vuote che hanno contenuto presidi sanitari di qualunque classe tossicologica devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto di rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati.
11. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

CAPO VIII

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 43 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali, compresa tra quelle elencate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e ss.mm.ii..
2. La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro 8 giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.
3. A scopo cautelativo, i proprietari ed i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive, prima ancora dell'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.L., hanno l'obbligo di:
   a. isolare gli animali ammalati da quelli sani, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
   b. isolare le carcasse degli animali morti;
   c. non spostare dai ricoveri dell'azienda qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale od altro materiale che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L..
4. I proprietari ed i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni loro impartite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L..
5. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 44 - Smaltimento degli animali morti

1. Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'A.S.L., il quale, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54), la carcassa dell'animale deve essere avvolta con un telo imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L..
3. Gli animali morti, ai quali non dovrà essere asportata nessuna parte anatomica compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole ed isolati dall'allevamento.
4. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L..
5. È assolutamente vietato l'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospette di esserlo. Tale modalità di smaltimento, potrà essere eseguita solo in casi particolari ed eccezionali in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque nel rispetto delle normative vigenti ed autorizzato esclusivamente con provvedimento del Sindaco su disposizione del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L..
6. L'interramento è consentito solo ed esclusivamente per le carcasse di cani e gatti.
7. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del Regolamento CE 1774/02 e ss.mm.ii., o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata. La cremazione potrà essere eseguita solo presso gli appositi inceneritori autorizzati.
8. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 45 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.
2. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

CAPO IX

PREPARAZIONE E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 46 - Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti nel settore agricolo (D.Lgs. 228/2001 e ss.mm.ii.), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione di inizio attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività.
3. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
4. La comunicazione di inizio attività, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
5. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione di inizio attività è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita.
6. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
7. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Art. 47 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
2. La vendita dei prodotti agricoli non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizioni in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria (ora leggasi, DIA Sanitaria).

Art. 48 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:

a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di prodotti agricoli trasformati sono soggetti alla preventiva presentazione della DIA Sanitaria (ossia dell'Allegato 2 alla D.G.R. 26.11.2007 n. 79-7605) ed agli adempimenti in materia di HACCP previsti dal D.Lgs. 155/97 e ss.mm.ii..

CAPO X

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 49 - Colture agrarie. Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per le colture e gli allevamenti.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o delle colture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.
3. Sono consentiti lo spargimento di concimi organici e i trattamenti con anticrittogamici fino ai confini della proprietà, anche se confinanti con abitazioni.
4. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Art. 50 - Accensione di fuochi

1. È vietato accendere fuochi a una distanza minore di 100 metri dalle strade pubbliche o ad uso pubblico, dagli edifici, dai luoghi pubblici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia e di fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.
2. Quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri sistemi per l'eliminazione di stoppie, sfalci di erbe, sterpi, fogliame, residui di potatura e simili è ammissibile l'uso del fuoco che deve essere acceso ad una distanza minima di 10 metri dal terreno confinante con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone, dotate di opportune attrezzature e pronte a intervenire in qualsiasi momento, fino a che non si sia spento completamente.
3. È facoltà dei confinanti, qualora dal fuoco derivino fumo o odori molesti, pretendere lo spegnimento dello stesso.
4. È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, teli, legacci e altri materiali inquinanti.
5. È vietato accendere fuochi per tutta la durata della stagione estiva e nelle giornate ventose, onde evitare che le faville della combustione possano alimentare altri focolai.
6. Per l'abbruciamento fuori periodo consentito o in violazione delle distanze stabilite, si applica la sanzione prevista dal presente articolo, ferma restando l'applicazione dell'art. 423 e dell'art. 449 del C.P. per le eventuali responsabilità penali.
7. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

CAPO XI

SANZIONI

Art. 51 - Disposizioni per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale del Comando di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione indicata per ogni singolo articolo.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dal Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

Art. 52 - Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni ed a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

Art. 53 - Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta della violazione accertata entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 54 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta rapporto al Sindaco con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i termini stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, all'Autorità Giudiziaria competente. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 689/81 e ss.mm.ii..

Art. 55 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanziona prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..
2. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 56 - Sequestro e custodia di cose

1. I soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata in solido per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal C.P.P. per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
3. In materia si dovranno comunque osservare le norme della Legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571.

Art. 57 - Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze di cui all'art. 6 del presente regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale e delle altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da € 155,00 a € 1550,00.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 – Norme finali

1. L'entrata in vigore di norma di rango superiore, capace di esplicare i suoi effetti sui contenuti del presente regolamento, è direttamente applicabile indipendentemente dalla sua formale ricezione nell'articolato.
2. L'interpretazione di singole norme o disposizioni del regolamento è demandata al Segretario Comunale che provvederà con proprio atto.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative in materia.
4. A norma dell'articolo 14 c. 2 dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
5. E' abrogato il precedente regolamento di polizia rurale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 9/8/1982 e sue successive modifiche ed integrazioni, e sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.